

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta dell'8 ottobre 2013)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di deliberazione n. 29/13

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 25 settembre 2013

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PROPOSTA
DI LEGGE N. 365/2013 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE
MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI COLBORDOLO E SANT'ANGELO IN
LIZZOLA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A),
DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dispone che: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), l'istituzione di nuovi Comuni può avvenire mediante fusione di due o più Comuni contermini;
- l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Marche dispone che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate";
- l'articolo 10 della citata l.r. 10/1995 dispone che il Consiglio regionale, dopo che la Commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di istituzione di nuovi Comuni, delibera sulla indizione del referendum consultivo;
- l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) stabilisce quanto segue: "La deliberazione del Consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati";

Vista la proposta di legge n. 365/2013 avente a oggetto: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)";

Viste le deliberazioni con le quali i predetti Comuni hanno formulato alla Regione l'istanza per l'istituzione di un nuovo Comune, mediante loro fusione ed hanno richiesto alla Regione di

Testo modificato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

promuovere il procedimento per la presentazione della proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha richiesto il parere ai Comuni citati e al Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10/1995;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di indire il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 365/2013 concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio

Visto il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995 espresso dal Comune di Colbordolo con deliberazione n. 67 del 27 settembre 2013 del Consiglio comunale;

Visto il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, espresso dal Comune di Sant'Angelo in Lizzola con deliberazione n. 70 del 27 settembre 2013 del Consiglio comunale;

Visto il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, espresso dalla Provincia di Pesaro-Urbino con deliberazione n. 67 del 7 ottobre 2013 del Consiglio provinciale;

Considerato che la proposta di legge n. 365/13 della Giunta regionale "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" è stata approvata in data 8 ottobre 2013 dalla Commissione assembleare competente;

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Identico

DELIBERA

- 1) di indire il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 365/2013 concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio

1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)”;

- 2) di individuare le popolazioni interessate che a norma dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall’articolo 20 della l.r. 18/1980, nei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Colbordolo e di Sant’Angelo in Lizzola, compresi quelli residenti all’estero;
- 3) di stabilire che il quesito da sottoporre a referendum sia il seguente: “Vuoi tu che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Colbordolo e di Sant’Angelo in Lizzola?”.

1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)”, **come approvata dalla Commissione assembleare competente in data 8 ottobre 2013;**

- 2) *identico*

- 3) *identico*